DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica francese per la carta da giornali della voce tariffaria 48.01 A

(66/753/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

Vista la lettera del 4 novembre 1966 con la quale la Repubblica francese ha chiesto, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 111.000 tonnellate in esenzione da dazio per la carta da giornali della voce 48.01 A della tariffa doganale comune, voce compresa nell'elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, la carta da giornali era importata nella Repubblica francese in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 7 %;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti:

(in migliaia di tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
Consumo	487	499	507	517	545	548	583 (stima)
Produzione nazionale	415	434	432	440	462	462	455 (stima)
Importazioni in provenienza:							
— dai paesi terzi	77	69	74	67	76,8	86	56,8 (1° semestre)
— dagli altri Stati membri	4	8	9	8	11,2	10,6	7
di cui:							
— Repubblica federale di Germania	2	1	1	2	1,2	2	0,8
— Paesi Bassi	—	2	4	2	2,4	2,2	1,7
— U.E.B.L.	2	5	4	4	7,6	6,4	4,5
Esportazioni				(trascurabili)			

Considerando che la produzione di carta da giornali nella Repubblica francese copre soltanto l'85 % circa del suo fabbisogno e che la produzione degli altri Stati membri è insufficiente per il suo approvvigionamento;

Considerando che, secondo i dati statistici degli ultimi tre anni, le importazioni di carta da giornali nella Repubblica francese in provenienza dai paesi terzi rappresentano almeno l'88 % delle importazioni totali di questo prodotto; che, data l'insufficienza della produzione nazionale, l'approvvigionamento della Repubblica francese dipende pertanto tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti dai paesi terzi;

Considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dell'articolo 25 del Trattato, che deve essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti di cui trattasi dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale;

Considerando che, per quanto riguarda la carta da giornali, la domanda della Repubblica francese mira essenzialmente ad evitare un aumento dei prezzi dei prodotti della stampa i cui inconvenienti non

si limitano al solo settore economico ma possono riflettersi in vari settori della massima importanza ; che anche se i ravvicinamenti finora operati verso la tariffa doganale comune hanno determinato nei dazi della tariffa doganale francese un aumento dallo 0 al 3,4 % che può sembrare relativamente basso, ciò non basta per valutare la portata degli inconvenienti risultanti dall'instaurazione della tariffa doganale comune ; che, per quanto riguarda la situazione della produzione comunitaria descritta più esaurientemente qui di seguito, essa non sembra raggiungere un'importanza notevole, malgrado una tendenza al progresso e che bisogna inoltre tener conto dell'aumento del consumo nella Comunità ;

Considerando che, in base a tale situazione, risulta che lo Stato membro richiedente incontra notevoli inconvenienti e che, tenuto conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità in questa materia di base, detti inconvenienti giustificano una deroga agli imperativi di una sollecita instaurazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che la previsione di consumo di 580.000 tonnellate, fatta dalla Repubblica francese per il 1967, appare fondata, poiché il consumo è in aumento quasi continuo dal 1960 ; che la Repubblica francese ha dichiarato che la sua produzione è in leggera diminuzione e dovrebbe raggiungere nel 1966 e nel 1967 il livello di 455.000 tonnellate, mentre le esportazioni sono trascurabili, che resteranno quindi circa 125.000 tonnellate da coprire con importazioni da qualsiasi provenienza ; che nella fattispecie è opportuno esaminare la situazione del mercato comunitario rispetto al 1960, anno in cui non sono stati aperti contingenti tariffari per la Repubblica francese ; che è attualmente difficile valutare con esattezza la possibilità di approvvigionamento nella C.E.E. ; che dai dati sopra riportati risulta che le importazioni in provenienza dagli altri Stati membri registrano dal 1960 un progressivo aumento ; che infatti da 4.000 tonnellate nel 1960 esse sono passate a 10.600 tonnellate nel 1965 e infine registreranno un ulteriore aumento nel 1966, dato che le previsioni degli altri Stati membri relative alle maggiori possibilità di fornitura per l'anno in corso sono confermate dalla tendenza all'espansione risultante dai dati degli anni precedenti ; che per il 1967 appare giustificato valutare a 10.000 tonnellate le possibilità di fornitura da parte dell'U.E.B.L. poiché da un'estrapolazione dei dati relativi alle importazioni in provenienza dall'U.E.B.L. nel primo semestre del 1966 risulta che tali importazioni saranno per tutto il 1966 di 9.000 tonnellate ciò che rappresenta un aumento rispetto agli anni precedenti, senza che si giunga tuttavia al volume di disponibilità inizialmente annunciato ; che sembra fondato valutare a 5.000 tonnellate le possibilità di esportazione dei Paesi Bassi verso la Repubblica francese, essendosi raggiunto nel 1962 il volume di 4.000 tonnellate con riserva di un margine di aumento dell'ordine di 1.000 tonnellate ; che la Repubblica italiana ha dichiarato di essere in grado di esportare nella Repubblica francese da 3.000 a 5.000 tonnellate di carta da giornali ; che di conseguenza le possibilità di approvvigionamento della Repubblica francese negli altri Stati membri possono essere valutate a 18 — 20.000 tonnellate ; che ciò consentirà a tali Stati di partecipare all'espansione del consumo nello Stato membro richiedente ;

Considerando che, in base ai dati e alle cifre sopra menzionati, un volume contingentario di 107.000 tonnellate per coprire il fabbisogno d'importazione dai paesi terzi nel 1967 sembra garantire un margine sufficiente alle importazioni dagli altri Stati membri ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, il Consiglio ha la facoltà di concedere contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo e che, concedendo un contingente tariffario, è necessario in particolare evitare il rischio di spostamenti di attività a svantaggio di altri Stati membri ; che in particolare è opportuno tener conto per ciascun prodotto del grado di ravvicinamento al dazio della tariffa doganale comune, nonché del grado di riduzione dei dazi doganali tra gli Stati membri ; che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

Considerando che, sulla base della situazione sopra descritta sembra opportuno non prevedere, per il periodo e per il volume di cui sopra, alcun dazio contingentale per la carta da giornali, vista la gravità eccezionale degli inconvenienti riscontrati dallo Stato membro richiedente ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che, vista la funzione dei contingenti tariffari sopra precisata, essi possono essere concessi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie

trasformatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nella forma in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica francese è concesso un contingente tariffario esente da dazio per le importazioni dai paesi terzi e l'utilizzazione sul suo territorio di carta da giornali della voce 48.01 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 107.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri ed accompagnato da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 22 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS